

Dall'incontro con l'Isp.A Tralli della Questura di Ferrara, avvenuto in data 20/04/2009 sono state definite le seguenti procedure in ordine alla richiesta del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (slp) (ex carta di soggiorno)

- La domanda di richiesta del permesso deve essere inoltrata almeno 3 mesi prima dalla scadenza del documento
- Il permesso Ce per slp viene rilasciato in formato elettronico, (tessera), e non può essere rilasciato al primo ingresso sul territorio
- Ai minori di 14 anni viene rilasciata una Carta Minori che contiene i dati degli stessi e che è collegata ai permessi CE dei genitori
- L'autorizzazione al soggiorno è a tempo indeterminato ma la tessera scade dopo 5 anni (es. del bancomat che alla scadenza non interrompe il rapporto di conto corrente ma che deve essere rinnovata)

Requisiti generali per l'ottenimento:

- 5 anni di regolare permanenza in Italia (che decorrono dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno)
- reddito previsto dal D. lgs.160/2008 (vedere in fondo la tabella)
- certificato di idoneità igienico-sanitaria relativo all'alloggio, rilasciato da non oltre 6 mesi (da presentare quando previsto) (vedere tabella)
- certificato di matrimonio tradotto e asseverato dall'Ambasciata italiana all'estero da non oltre 6 mesi (o munito di apostille rilasciata da non oltre 6 mesi laddove è previsto); (vedere tabella)

IMPORTANTE: Le istanze incomplete cioè prive della documentazione necessaria saranno immediatamente archiviate.

Le istanze di coloro che non si presenteranno alla convocazione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno saranno rigettate.

Qualora la Questura rilevasse la sussistenza di elementi ostativi nella documentazione regolarmente allegata all'istanza, darà corso al procedimento di diniego, che verrà inviato all'utente; tale provvedimento chiude l'iter burocratico e in questo caso il cittadino deve richiedere il permesso tramite l'invio di una nuova busta (Kit).Tuttavia è possibile non inviare un nuovo kit qualora l'interessato, preso atto dei vincoli ostativi in sede di convocazione, rinunci consapevolmente ed espressamente alla carta (permesso Ce), e richieda al suo posto il permesso di soggiorno direttamente in Questura

Si richiama infine l'attenzione sui **periodi di assenza dal territorio nazionale**, rimarcati anche in seno agli ultimi interventi normativi sulle Carte di soggiorno, che qualora risultassero eccessivi costituirebbero da soli elementi ostativi al rilascio nonché motivi di revoca.

In tal senso particolare attenzione viene posta dall'ufficio nei confronti delle mogli e dei minori in possesso di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, giacché rilevato che sovente, ritirata l'autorizzazione al soggiorno, vengono lasciati dai mariti/padri nel paese di origine: **per tali circostanze l'ufficio richiede la presenza effettiva dei minori in sede di convocazione dei genitori** allo sportello, l'assenza dei quali comporta la mancata iscrizione degli stessi e quindi l'impossibilità di essere muniti di carta minori;

l'ufficio richiede, a completamento della documentazione allegata a ciascuna istanza, **certificato d'iscrizione e frequenza scolastica dei minori in età per cui la legge ne prescrive l'obbligo.**

Ulteriore attenzione si richiama **sull'autenticità della documentazione** prodotta in allegato all'istanza: le autorizzazioni di soggiorno conseguite in modo fraudolento per mezzo di

documentazione contraffatta o alterata (**es. Cud, buste paga, stati di famiglia, ecc..**) sono oggetto di **immediata revoca**, nonché di contestuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e **all'espulsione dal territorio nazionale**.

TABELLE REQUISITI

IMPORTANTE: Tutte le domande inviate devono essere già corredate dalla documentazione qui riportata, pena la loro archiviazione e il rigetto dell'istanza!!!

TABELLA 1 – REQUISITI PER IL RICHIEDENTE

REQUISITI:

5 anni di regolare permanenza

reddito sufficiente

esenzione da gravi pregiudizi di polizia o che dimostrano una condotta socialmente pericolosa

DOCUMENTI RICHIESTI:

fotocopia del permesso di soggiorno

fotocopia del passaporto valido

fotocopia codice fiscale

stato di famiglia

fotocopia del CUD (redditi relativi all'anno precedente la data della richiesta)

fotocopia delle ultime tre buste paga

certificati del tribunale: carichi penali e pendenti

TABELLA 2 – REQUISITI PER IL CONIUGE

REQUISITI:

coniuge convivente titolare di carta

reddito sufficiente

idoneità della casa

esenzione da gravi pregiudizi di polizia o che dimostrano una condotta socialmente pericolosa

DOCUMENTI RICHIESTI:

fotocopia del permesso di soggiorno

fotocopia del passaporto valido

fotocopia codice fiscale

stato di famiglia

fotocopia del CUD (redditi relativi all'anno precedente la data della richiesta)

fotocopia delle ultime tre buste paga

certificati del tribunale: carichi penali e pendenti

certificato di idoneità igienico sanitaria della casa rilasciato da non oltre 6 mesi

certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dall'Ambasciata italiana

nel paese di origine (oppure legalizzato da non oltre 6 mesi con Apostille per i paesi per i quali è previsto)

N.B: Per i matrimoni contratti in Italia basta il certificato rilasciato dal Comune

TABELLA 3 – REQUISITI PER I FIGLI MINORI (ANNI 14/18)

REQUISITI:

genitore convivente e titolare di carta
reddito sufficiente
idoneità della casa
esenzione da gravi pregiudizi di polizia o che dimostrano una condotta socialmente pericolosa

DOCUMENTI RICHIESTI:

fotocopia del permesso di soggiorno
fotocopia del passaporto valido
fotocopia del codice fiscale
stato di famiglia
fotocopia del CUD (redditi relativi all'anno precedente la data della richiesta)
fotocopia delle ultime tre buste paga
certificato di idoneità igienico sanitaria della casa rilasciato da non oltre 6 mesi
certificato di iscrizione e frequenza scolastica solo per i minori in età dell'obbligo
N.B: non sono richiesti i certificati di nascita e nemmeno del tribunale

TABELLA 4 – REQUISITI PER I GENITORI CONVIVENTI

REQUISITI:

il figlio con il quale si è ricongiunti deve essere convivente e titolare di carta
reddito sufficiente
idoneità della casa
esenzione da gravi pregiudizi di polizia o che dimostrano una condotta socialmente pericolosa

DOCUMENTI RICHIESTI:

fotocopia del permesso di soggiorno
fotocopia del passaporto valido
fotocopia della tessera sanitaria
stato di famiglia
fotocopia del CUD (redditi relativi all'anno precedente la data della richiesta)
fotocopia delle ultime tre buste paga
certificato di idoneità igienico sanitaria della casa rilasciato da non oltre 6 mesi
certificati del tribunale: carichi penali e pendenti

TABELLA - REDDITO SUFFICIENTE

Dal 05/11/2008 per reddito sufficiente si intende un reddito minimo non inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo aumentato della metà dell'importo per ogni familiare

Per il 2009 l'importo dell'assegno sociale è di euro 5317,65

esempio di reddito minimo in base al numero dei familiari conviventi

Famiglia di 1 persona	euro	5317
Famiglia di 2 persone		7976
Famiglia di 3 persone		10635
Famiglia di 4 persone		13229
Famiglia di 5 persone		15952
Famiglia di 6 persone		18611
Famiglia di 7 persone		21270
Famiglia di 8 persone		23929
Famiglia di 9 persone		26588
Famiglia di 10 persone		29247

Ulteriori informazioni:

- Se il titolare della carta di soggiorno non possiede un reddito per chiedere la carta per gli altri componenti della famiglia (es. 4), non può chiedere la carta per soli 2 familiari
- La carta di soggiorno rilasciata in formato cartaceo quando era vigente la vecchia normativa, non deve essere necessariamente trasformata in permesso CE; la carta vale come documento di identificazione fino a 5 anni dalla data di rilascio, oltre i 5 anni vale solo come documento di soggiorno quindi per essere identificati occorre presentare il passaporto. Il permesso Ce invece dopo 5 anni deve essere aggiornato con una nuova richiesta.
- L'inserimento dei figli minori di età inferiore ai 14 anni viene eseguito indipendentemente dal possesso dei requisiti di reddito e alloggio, mentre dopo i 14 anni occorre dimostrare tali

requisiti;

- Per i redditi da lavoro autonomo occorre presentare il conto economico al 31/12 dell'anno precedente la richiesta del permesso Ce, munito di timbro e firma del commercialista;
- Certificati di matrimonio: coloro che si sono sposati presso il Consolato in Italia è possono presentare il certificato di matrimonio rilasciato dal Consolato, tradotto e con firma del Console autenticata dalla Prefettura di Ferrara; mentre i certificati rilasciati dal Comune tramite trascrizione del matrimonio dall'estero, non sono ritenuti validi;
- Per l'aggiornamento del permesso Ce dopo i 5 anni occorre allegare in busta il passaporto e la residenza; in sede di fotosegnalamento le foto tessera;
- Permesso Ce rilasciato da un altro paese: la procedura per la richiesta del permesso italiano presuppone la richiesta di nullaosta presso l'UTG della Prefettura nonché l'invio dell'aggiornamento tramite posta.